




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1946

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse
strategico nazionale

*(Conversione in legge del DL 63/2024 - Approvato dal Senato
A.S. 1138)*

N. 224 – 10 luglio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1946

Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca
e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse
strategico nazionale

*(Conversione in legge del DL 63/2024 - Approvato dal Senato
A.S. 1138)*

N. 224 – 10 luglio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 5 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMI 1, 2, 3, 4 E 5.....	- 6 -
INTERVENTI PER FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA DELLE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA....	- 6 -
ARTICOLO 1, COMMA 2-BIS.....	- 11 -
GARANZIA IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO	- 11 -
ARTICOLO 1, COMMI DA 4-BIS A 4-QUATER.....	- 13 -
CONTRIBUTI ALLA SPESA PER INTERESSI NEL SETTORE AGRICOLO.....	- 13 -
ARTICOLO 1, COMMI 5-BIS E 5-TER.....	- 16 -
CONTRIBUTI IN FAVORE DI IMPRENDITORI AGRICOLI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO DI SPECIE E RAZZE AUTOCTONE.....	- 16 -
ARTICOLO 1, COMMI 6 E 8.....	- 17 -
PROROGA DEI TERMINI PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DI RECUPERO DELLE SOMME RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO E AGLI AIUTI DE MINIMIS.....	- 17 -
ARTICOLO 1, COMMI 7 E 9.....	- 22 -
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA PER IL SETTORE DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.....	- 22 -
ARTICOLO 1 COMMA 9-BIS.....	- 26 -
MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 2023 N. 39 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GENETICA AGRARIA	- 26 -
ARTICOLO 1, COMMA 9-TER.....	- 28 -
PROROGA DI TERMINI PROCEDIMENTALI RELATIVAMENTE ALL'AGEVOLAZIONE FISCALE PER GLI OLI MINERALI NEI LAVORI AGRICOLI E ASSIMILATI	- 28 -
ARTICOLO 1, COMMA 9-QUATER.....	- 30 -
ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 11-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2022, N. 17.....	- 30 -
ARTICOLO 1-BIS.....	- 30 -
SPESE PER COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI DELLA CARTA DI PAGAMENTO "DEDICATA A TE".....	- 30 -
ARTICOLO 1-TER.....	- 32 -

RICOSTRUZIONE PRIVATA A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI.....	- 32 -
ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2.....	- 34 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA	- 34 -
ARTICOLO 2, COMMI 3 E 4.....	- 39 -
RIPRISTINO DEGLI ELENCHI TRIMESTRALI DELLE GIORNATE DI LAVORO DEGLI OPERAI AGRICOLI	- 39 -
ARTICOLO 2-BIS COMMI 1-4	- 42 -
INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	- 42 -
ARTICOLO 2-BIS, COMMA 5	- 46 -
INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI	- 46 -
ARTICOLO 2-TER	- 48 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI LAVORO	- 48 -
ARTICOLO 2-QUATER.....	- 50 -
SISTEMA INFORMATIVO PER LA LOTTA AL CAPORALATO	- 50 -
ARTICOLO 2-QUINQUIES.....	- 53 -
BANCA DATI DEGLI APPALTI IN AGRICOLTURA.....	- 53 -
ARTICOLO 3, COMMI DA 1 A 5 E 8-BIS.....	- 55 -
MISURE URGENTI PER LE PRODUZIONI DI KIWI, PER CONTRASTARE I DANNI DERIVANTI DALLA PERONOSPORA, DALLA FLAVESCENZA DORATA E DALLA <i>XYLELLA FASTIDIOSA</i>	- 55 -
ARTICOLO 3, COMMI DA 5-BIS A 5-QUATER.....	- 63 -
INTERVENTI DI TUTELA DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DELLE INFESTAZIONI FITOSANITARIE PER LE ZONE INTERESSATE DALL'EPIDEMIA DELL'INSETTO <i>IPS TYPOGRAPHUS</i>	- 63 -
ARTICOLO 3, COMMA 6.....	- 66 -
MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ AGRICAT S.R.L.	- 66 -
ARTICOLO 3, COMMI 7 E 8.....	- 69 -
MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI	- 69 -
ARTICOLO 3, COMMI 8-TER - 8-QUATER	- 72 -
INTERVENTI INDENNIZZATORI PER LE IMPRESE AGRICOLE IN SICILIA	- 72 -
ARTICOLO 3-BIS.....	- 74 -
MISURE PER IL SOSTEGNO DEI PRODUTTORI VITIVINICOLI	- 74 -

ARTICOLO 4.....	- 75 -
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI	- 75 -
ARTICOLO 4-BIS.....	- 79 -
MISURE PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI NEL SETTORE AGROALIMENTARE.....	- 79 -
ARTICOLO 4-TER	- 81 -
INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE SANZIONI A CARICO DI MEDIE E GRANDI IMPRESE NEL SETTORE ALIMENTARE	- 81 -
ARTICOLO 5, COMMI DA 1 A 2-BIS.....	- 83 -
DISPOSIZIONI FINALIZZATE A LIMITARE L'USO DEL SUOLO AGRICOLO.....	- 83 -
ARTICOLO 5, COMMI 2-TER E 2-QUATER	- 85 -
ENERGIA ELETTRICA E CALORICA PRODOTTA TRAMITE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A TERRA	- 85 -
ARTICOLO 5-BIS, COMMA 1	- 86 -
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ PRODUTTIVA AGLI IMPIANTI DI BIOGAS E BIOMETANO ALIMENTATI CON BIOMASSE AGRICOLE	- 86 -
ARTICOLO 5-BIS COMMA 2	- 87 -
DEFINIZIONE DI METANO AUTOCONSUMATO	- 87 -
ARTICOLO 6.....	- 89 -
MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA	- 89 -
ARTICOLO 7.....	- 97 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA DIFFUSIONE E PROLIFERAZIONE DELLA SPECIE GRANCHIO BLU - <i>CALLINECTES SAPIDUS</i>	- 97 -
ARTICOLO 8.....	- 104 -
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL CONTRASTO DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA	- 104 -
ARTICOLO 9.....	- 110 -
RIORGANIZZAZIONE DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E AGROALIMENTARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI.	- 110 -
ARTICOLO 9-BIS.....	- 112 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NELLA BANCA DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN).....	- 112 -
ARTICOLO 9-TER	- 114 -

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLE DENOMINAZIONI PROTETTE E SULLE PRODUZIONI BIOLOGICHE	- 114 -
ARTICOLO 9-QUATER.....	- 116 -
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA - SIN S.P.A. NELL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA	- 116 -
ARTICOLO 10	- 122 -
GUARDIE VENATORIE E CACCIA AL CINGHIALE	- 122 -
ARTICOLO 11	- 124 -
MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA SCARSITÀ IDRICA	- 124 -
ARTICOLO 11, COMMA 2-BIS.....	- 134 -
APPLICAZIONE DEL DEFLUSSO ECOLOGICO.....	- 134 -
ARTICOLO 12	- 135 -
ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL MARE	- 135 -
ARTICOLO 12-BIS, COMMA 1.....	- 146 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE IN QUIESCENZA	- 146 -
ARTICOLO 12-BIS, COMMA 2.....	- 147 -
INCARICHI A SOGGETTI COLLOCATI IN QUIESCENZA ISCRITTI A ORDINI PROFESSIONALI	- 147 -
ARTICOLO 13	- 148 -
MISURE FINANZIARIE URGENTI PER ASSICURARE LA CONTINUITÀ OPERATIVA DEGLI IMPIANTI EX ILVA.....	- 148 -
ARTICOLO 14	- 152 -
RAPPORTO DI SICUREZZA PER GLI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE.....	- 152 -
ARTICOLO 15	- 158 -
TERMINI E PROCEDURE IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESE CHE GESTISCONO STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE	- 158 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1946
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Carloni (LEGA)
Commissione competente:	XIII (Agricoltura)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (A.S. 1138), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora in gran parte utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti di iniziativa governativa approvati dal Senato sono corredati di relazione tecnica. Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato. Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Al momento non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5

Interventi per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura

Le norme – modificate durante l'esame al Senato - prevedono l'adozione di interventi urgenti al fine di fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 1).

In particolare, le disposizioni:

- consentono alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari pari almeno al 20 per cento, o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione del 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Si ricorda che nel testo iniziale l'agevolazione era circoscritta alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, avevano subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente;

Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto), classificate come esposizioni creditizie deteriorate. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996), o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004), sui finanziamenti in commento è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga (comma 2);

- modificano l'articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022, relativo al Fondo per la sovranità alimentare, come segue (comma 3):

- inseriscono, tra le finalità del suddetto Fondo, il rafforzamento del sistema nazionale della pesca e dell'acquacoltura;
- inseriscono gli interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati tra le misure finanziate dal Fondo;
- dispongono la modifica dei decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui al Fondo per la sovranità alimentare, al fine di renderli coerenti con le modifiche sopra previste. Le modifiche devono tener conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, con disposizioni modificate durante l'esame al Senato, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 4).

Si fa presente che, rispetto al testo originario, le modifiche introdotte al Senato hanno inserito l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024, anch'esso coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente;

- prevedono che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possano essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu (comma 5).

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo per la sovranità alimentare, (comma 4)		10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0	
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - MASAF		10,0	10,0			10,0	10,0			10,0	10,0	

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, in relazione ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, afferma quanto segue:

- per quanto attiene al comma 1, la disposizione, esplicitando le finalità cui sono preordinati gli interventi urgenti disciplinati nei successivi commi, ha carattere ordinamentale; pertanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al comma 2, le disposizioni non determinano un aggravio a carico della finanza pubblica. Si prevede che i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziata e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. D'altra parte, tale misura, consentendo alle imprese che abbiano avuto maggiori difficoltà a fronteggiare momenti di crisi, di poter usufruire di un periodo di tempo più ampio per ripagare il prestito, è destinata a scongiurare proprio situazioni di definitivo inadempimento dell'impresa, con conseguente escussione della garanzia pubblica. In sintesi, lungi dal rendere maggiormente probabile l'escussione delle garanzie pubbliche, la misura consente di limitare fortemente tale rischio;
- relativamente ai commi 3 e 4, viene previsto l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (la RT, riferita al testo iniziale, non considera lo stanziamento per il 2024 introdotto dal Senato in prima lettura). Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'incremento del Fondo si è reso necessario in quanto, per la campagna 2023, a valere sul Fondo per la sovranità alimentare (zootecnia e

colture) il *plafond* disponibile, pari a euro 25 milioni, è stato interamente assegnato, con impegno e contestuale liquidazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con decreto direttoriale del 20 novembre 2023. Il maggior numero di domande presentate ha interessato il settore del frumento tenero e delle proteine vegetali. Si specifica, altresì, che all'erogazione delle risorse finalizzate agli interventi destinati alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura attenderà l'AGEA, avvalendosi, se del caso, del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN. La suddetta attività di erogazione di risorse si iscrive perfettamente nella *mission* dell'Agenzia, che è istituzionalmente preposta all'erogazione di sostegni economici agli operatori agricoli, favorendo la sostenibilità, la competitività e l'allineamento con le politiche europee, segnatamente fungendo da organismo di coordinamento e da organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea. La RT conclude che l'Agenzia già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali, e che pertanto provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- per quanto riguarda il comma 5, la disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, possano essere destinate nel limite complessivo di 32 milioni di euro:
 - a) ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016;
 - b) a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

Dalla disposizione in commento, pertanto, non derivano ulteriori o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito determinate riduzioni del volume d'affari o della produzione rispetto all'anno precedente, di avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, stipulati con banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private.

In proposito, si prende atto che la RT esclude aggravii a carico della finanza pubblica in quanto i regimi di aiuto nell'ambito dei quali sono state originariamente rilasciate le garanzie oggetto di differimento saranno utilizzati nei limiti delle risorse già stanziata e senza ulteriori oneri a carico dei soggetti garanti. Al riguardo, appare comunque utile acquisire elementi volti a stimare gli effetti della proroga delle garanzie rispetto alle risorse disponibili.

Viene altresì modificato l'articolo 1, comma 424, della legge n. 197 del 2022, relativo al Fondo per la sovranità alimentare, inserendo tra le sue finalità il rafforzamento del sistema della pesca e dell'acquacoltura e tra gli interventi finanziati a valere su di esso la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati. Contestualmente, con norme modificate al Senato, si prevede che vengano modificati i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui al Fondo per la sovranità alimentare, al fine di renderli coerenti con le modifiche previste, e si dispone l'incremento del Fondo per la sovranità alimentare in ragione di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al riguardo, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto. Constatato inoltre che la RT assicura l'idoneità delle risorse umane, strumentali e finanziarie in capo all'AGEA, cui spetta il compito di erogare le risorse, non vi sono neanche in questo caso osservazioni da formulare.

Infine, il comma 5 destina, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva, nonché a imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu. In proposito si evidenzia che, poiché le disposizioni si configurano come nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziata a legislazione vigente, non si formulano osservazioni nel

presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma da parte del Governo, della disponibilità delle risorse; in ogni caso andrebbe esplicitato se l'annualità di riferimento della nuova finalizzazione (non indicata dalla norma né desumibile dalla relazione tecnica) sia il 2024.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dal successivo comma 5-*ter* dell'articolo 1, nonché dagli articoli 3, comma 8, 4, comma 3, e 7, commi 1 e 4.

ARTICOLO 1, comma 2-bis

Garanzia imprese operanti nel settore agricolo

Normativa vigente. L'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) possa concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni.

Il successivo comma 5-*bis* introdotto dall'articolo 10, comma 8, lettera *b*), del decreto-legge n. 35 del 2005, prevede che le suddette garanzie possano essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.

Si ricorda infine che l'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto che le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, siano a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dalla normativa UE. Per l'attuazione di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Si ricorda, infine, che l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 2020, n. 34 del 2020, ha assegnato all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020, per essere utilizzati in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie, quantificandone il relativo impatto, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, sia in termini di saldo netto da finanziare sia di indebitamento netto.

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – modificano l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l'ISMEA possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 (Norme in materia di domini collettivi).

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevedendo che l'ISMEA possa concedere la garanzia anche alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927, oggi disciplinate dalla legge n. 168 del 2017 (Norme in materia di domini collettivi).

Ciò premesso, appare necessario che siano fornite informazioni in merito alle risorse disponibili allocate sul bilancio ISMEA (soggetto che non risulta incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato), al fine di poter verificare se l'estensione della fattispecie in commento alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge n. 1766 del 1927 comporti effetti assorbibili nell'ambito delle predette risorse o se viceversa richieda lo stanziamento di risorse aggiuntive.

In proposito si ricorda, infatti, che in occasione di una precedente estensione dell'ambito di applicazione delle garanzie concesse da ISMEA è stata prevista una specifica autorizzazione di spesa in favore del medesimo istituto.

L'articolo 41, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 ha disposto che le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dalla normativa UE. Per l'attuazione di tali disposizioni è stata autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

In questo quadro, si segnala che, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica di un eventuale stanziamento aggiuntivo, dovrebbe essere esplicitata la natura delle garanzie in questione. Si ricorda infatti che, fermi restando gli effetti in termini di saldo netto da finanziare, nel caso di garanzie non standardizzate, poiché l'impatto connesso alle eventuali escussioni non è prevedibile né nell'*an* né nel *quantum*, né nel *quando*, non si procede all'iscrizione di effetti né sul fabbisogno e né sull'indebitamento netto, viceversa, in caso di garanzie standardizzate, poiché tale impatto può essere stimato *ex ante*, i relativi effetti vengono iscritti sull'indebitamento netto.

ARTICOLO 1, commi da 4-bis a 4-quater
Contributi alla spesa per interessi nel settore agricolo

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori a seguire indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo, del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. I contributi sono concessi tramite l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (comma 4-bis).

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di concessione dei suddetti contributi (comma 4-ter).

Agli oneri, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

- a) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario;
- b) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario;
- c) quanto all'importo di 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario.

Gli articoli 3-*bis*, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto un contributo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese relative, rispettivamente, ai settori lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario e agrumicolo.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per ciascuno dei tre settori di seguito indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio-lungo termine contratti dalle relative Organizzazioni di produttori e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori, al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino. Ai relativi oneri, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui agli articoli 3-*bis*, 4-*bis*, e 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2019, che hanno riconosciuto per ciascuno degli articoli un contributo, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese relative, rispettivamente, ai settori lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, olivicolo-oleario e agrumicolo. Al riguardo, non si formulano osservazioni riguardo alla quantificazione dell'onere dal momento che lo stesso è limitato allo stanziamento previsto.

Si osserva altresì che le modalità di copertura comportano l'utilizzo di risorse in esercizi diversi da quelli in cui era originariamente prevista la relativa spesa; pertanto, dette modalità potrebbero determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto diverso da quello già scontato nelle previsioni tendenziali. Al riguardo, appare necessario acquisire conferma dal Governo che gli utilizzi di tali somme residue siano conformi alle ipotesi formulate

per la costruzione delle previsioni di spesa a legislazione vigente e che i medesimi non determinino, quindi, un impatto negativo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4-*quater* dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, con le seguenti modalità:

- quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario;
- quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario;
- quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 51 del 2015, che restano acquisite all'erario.

In proposito, si segnala che i citati articoli 3-*bis*, 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge n. 51 del 2015 hanno riconosciuto specifici contributi a sostegno, rispettivamente, dei settori lattiero-caseario, olivicolo-oleario e agrumicolo, nel limite di spesa, per ciascun contributo, di 5 milioni di euro per l'anno 2019. I suddetti contributi sono iscritti, rispettivamente, sui capitoli 7746, 7747 e 7748 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data dello scorso 3 luglio, risultano accertati, per ciascun capitolo, residui di stanziamento, corrispondenti a spese in conto capitale non ancora impegnate (cosiddetti residui di lettera f)), pari a 5 milioni di euro. In proposito, appare comunque utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare tali risorse senza pregiudicare gli interventi ai

quali le stesse erano già preordinate, nonché agli eventuali effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'utilizzo di tali risorse nell'anno 2024.

ARTICOLO 1, commi 5-*bis* e 5-*ter*

Contributi in favore di imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento (comma 5-*bis*). Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 5-*ter*).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l'onere è limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5-*ter* dell'articolo 1 prevede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 5-*bis*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche considerando le ulteriori riduzioni disposte dal precedente comma 4 dell'articolo 1, nonché dagli articoli 3, comma 8, 4, comma 3, e 7, commi 1 e 4.

ARTICOLO 1, commi 6 e 8

Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*

La normativa vigente, al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini in materia economica e finanziaria, prevedeva la proroga di un anno dei termini per la notifica degli atti emanati per il recupero, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi. Al predetto comma 6 non sono stati ascritti effetti sui saldi.

Si ritiene altresì utile, a integrazione di quanto sopra, riportare preliminarmente la ricostruzione normativa della legislazione vigente fornita nella **relazione illustrativa**: essa informa di quanto segue.

La legge finanziaria del 2005, all'articolo 1, comma 421, prevede che, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi, l'Agenzia delle entrate, salve alcune eccezioni, può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. Ai sensi del comma 422, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione. Il comma 423, infine, specifica che la competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta. L'articolo 1 della legge di bilancio 2022 prevede, al comma 31, che l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali) e 122 (Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19) del decreto-legge n. 34 del 2020 nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri in materia di accertamento e controlli previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, e dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi del comma 32, con riferimento alle funzioni

di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero. Il comma 33 specifica che, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Inoltre, il comma 34 stabilisce che, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. Ai sensi del comma 35, le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

La norma, modificata nel corso dell'esame in Senato, interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*. In particolare, il comma 6 proroga di due anni (uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente), senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalla legge, i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025 (era il 30 giugno 2024 a legislazione previgente) relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* automatici e semiautomatici per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti. Inoltre, vengono inclusi nell'ambito applicativo della norma i termini per la notifica degli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del medesimo D.P.R. Il comma 8 reca la copertura degli oneri di cui al comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale									
Effetti derivanti dal rinvio dei termini per il recupero, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti	90			90			90		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno, di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023	90			90			90		

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina effetti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto pari a 90 milioni per l'anno 2024 che risultano coperti secondo la modalità indicata al comma 8. La RT spiega infatti che tale dilazione potrebbe indurre le autorità responsabili che non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti a provvedere in via amministrativa a sanare le posizioni in sospeso, generando, per il caso specifico del credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, maggiori oneri valutati in 90 mln di euro per l'anno 2024, computati in relazione alle prenotazioni registrate per gli investimenti effettuati nelle annualità precedenti. Di seguito i dati che la RT prende a riferimento:

ANNO	TRIBUTO	IMPORTO COMUNICATO	N. SOGGETTI	IMPORTO FRUITO	NUMERO RIGHE FRUITO	NUMERO SOGGETTI FRUITO
2022	6869	3.491.721.117,83	83.028	2.482.981.475,26	615.641	72.867
2023	6869	2.349.764.640,03	60.672	944.306.058,42	238.259	44.388

Di cui, la quota parte relativa all'agricoltura e pesca, sul 2022 ha generato i seguenti flussi:

frequenza istanze	frequenza beneficiari	importo credito anno 2022
4.298	3.737	136.220.026

Ipotizzando analogo proporzione per il 2023, si genera un onere di 90 milioni di euro per il 2024.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, il **Governo** ha chiarito inoltre quanto segue¹: dall'analisi dei dati delle dichiarazioni fiscali 2022 (anno d'imposta 2021) risulta per il credito d'imposta di cui ai commi 98-108 della L. n. 208/2015 (Credito d'imposta investimenti SUD e ZES) una fruizione, da parte delle categorie di soggetti interessati dalle disposizioni in esame, di circa 82 milioni di euro di competenza annua. Pertanto, il dato stimato dalla relazione tecnica è da ritenersi congruo. Inoltre, per quanto concerne il comma 8, si conferma l'effettiva disponibilità delle risorse a copertura degli oneri di cui al comma 6 e che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, unitamente all'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*, sospendendo per due anni (uno in più di quanto già previsto a legislazione previgente) i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, reca la copertura nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge di stabilità per il 2016, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti cui al precedente periodo, risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Inoltre, si ricorda che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha fornito chiarimenti in merito alla metodologia utilizzata nella relazione tecnica per la quantificazione degli oneri finanziari e sulla disponibilità delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zes unica del Mezzogiorno.

Si rammenta che a una precedente analogo disposizione di proroga (comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

¹ Cfr nota MEF del 17 giugno 2024

Ciò in quanto la disposizione aveva l'effetto di estendere il periodo temporale entro cui le autorità competenti avrebbero potuto effettuare il recupero di somme dovute dai contribuenti o da beneficiari di agevolazioni pubbliche.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che: in linea generale dalla proroga dei termini per la notifica di atti di recupero non sono attesi effetti di riduzione di gettito, consentendosi semmai all'Agenzia delle entrate di effettuare le operazioni di recupero in più tempo; a una precedente analoga proroga non sono stati ascritti effetti finanziari; prudenzialmente, stante l'estensione della presente proroga anche al credito d'imposta per il Mezzogiorno, la relazione tecnica indica le ragioni per le quali – per questo caso specifico – dalla proroga potrebbe conseguire una sanatoria di talune posizioni; gli oneri per questa fattispecie sono configurati come limite di spesa ed è previsto che con provvedimento dell'Agenzia delle entrate siano determinate le modalità per il rispetto del predetto limite; oltre a ciò, in ogni caso, la relazione tecnica indica gli elementi sulla cui base si rileva che il tetto di spesa è sostanzialmente congruo rispetto agli oneri massimi che potrebbero derivare dall'eventuale sanatoria.

Ciò premesso, anche in considerazione del differente trattamento rispetto alla precedente proroga, sarebbe comunque opportuno acquisire maggiori chiarimenti circa le ragioni per le quali taluni regimi di aiuto o beneficio rispetto ad altri risultino suscettibili di dilazioni o sanatorie nell'ipotesi di proroga delle notifiche degli atti di recupero.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 provvede agli oneri derivanti dalle novelle introdotte dal precedente comma 6, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge n. 208 del 2015, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo, di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023². Si tratta, in particolare, delle risorse, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024,

² Si prevede, altresì, che qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento ai predetti investimenti risultino inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di

destinate al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, versate alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Al riguardo, si segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, il Governo, con una nota tecnica³, ha confermato l'effettiva disponibilità di tali risorse e che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, unitamente all'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Alla luce di quanto chiarito dal Governo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, commi 7 e 9

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

Normativa previgente. L'articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 124 del 2023 ha concesso per l'anno 2024 un credito di imposta alle imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES) per l'acquisizione dei beni strumentali. La ZES riguarda zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Secondo quanto previsto dal comma 2, del medesimo articolo, i beni strumentali che rientrano nell'agevolazione sono i seguenti: spese finalizzate all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Inoltre il comma 4 prevede alcuni requisiti per la concessione dell'agevolazione: in caso di investimenti immobiliari il credito è concesso per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 e nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascun progetto. Inoltre, non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

Il credito di imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 in commento (ora abrogato dalla norma in esame), il credito di imposta è riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione

cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 124 del 2023, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

³ Depositata nel corso della seduta n. 255 del 19 giugno 2024 della Commissione Bilancio del Senato.

primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013⁴, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, limitatamente all'acquisto di beni strumentali, un credito d'imposta secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Le norme introducono il nuovo articolo 16-*bis* al decreto-legge n. 124 del 2023, provvedendo al riordino della disciplina in materia di concessione del credito d'imposta per le imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES) nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (già disciplinato dall'ultimo periodo del comma 1, dell'articolo 16 del citato decreto legge, abrogato dalla norma in esame).

In particolare, il nuovo articolo 16-*bis* conferma per l'anno 2024 la concessione del credito di imposta per le imprese sopra citate che acquistano beni strumentali (elencati dall'articolo 16, comma 2) con le seguenti differenze rispetto alla normativa previgente (che resta in vigore per tutti gli altri settori):

- l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato specificatamente nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico e nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024;
- sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 (nel vigente comma 4 dell'articolo 16 tale limitazione temporale era prevista per i soli investimenti immobiliari);
- non sono agevolabili progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro (nel vigente comma 4, tale importo è fissato per tutti gli altri settori a 200.000 euro).

La nuova disciplina si applica alle sole imprese attive nel settore della "produzione primaria" di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura e non anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei citati prodotti.

Si dispone, inoltre, che le modalità di accesso e fruizione del credito di imposta, nonché i controlli per il rispetto del limite di spesa, siano definiti con un decreto del Ministro dell'agricoltura, in concerto con il Ministro dell'economia (comma 7).

Le norme recano la norma di copertura finanziaria disponendo che agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023 - recante il limite di spesa pari a 1.800 milioni di euro entro il quale è riconosciuto il credito di imposta in base alla citata normativa previgente (comma 9).

⁴ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese in conto capitale									
Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (comma 7)	40,0			40,0			40,0		
Minori spese in conto capitale									
Riduzione delle risorse destinate al credito d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica del Mezzogiorno di cui all'art. 16, c. 6 del D.L. 124/2023 (comma 9)	40,0			40,0			40,0		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, affermando che l'introduzione dell'articolo 16-*bis* al decreto-legge n.124 del 2023 – per effetto dell'articolo 1, comma 7, lettera *b*) – riconosce, nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotto agricoli e della pesca e dell'acquacoltura effettuati fino al 15 novembre 2024 e specificando che il valore dei terreni e degli immobili acquisiti non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato e che non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. Con riguardo alla copertura della misura la RT, richiamando la norma in esame, afferma che agli oneri pari a 40 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, che individua la copertura finanziaria in complessivi 1.800 milioni di euro del credito di imposta per investimenti nella ZES unica.

La **relazione illustrativa** chiarisce che in fase di attuazione è emersa la necessità di introdurre una specifica disciplina del credito di imposta in argomento al fine di superare il generico rinvio rispetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato operato dalla norma previgente (ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 16 del Decreto legge n. 124 del 2023), la quale – stante l'assenza di uno specifico riferimento normativo per i settori agricolo, forestale e della pesca – non garantiva il pieno adempimento agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione europea, come definiti dal Regolamento (UE) 2022/2472. Secondo tale normativa, le fattispecie di regime di aiuto automatico devono essere accompagnate dalla previsione di una condizione specifica per quanto riguarda l'effetto di incentivazione⁵. Inoltre, la relazione precisa che il nuovo

⁵ Punto 25 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

articolo 16-*bis*”riprende il contenuto dell’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 in vigore per i tipi di investimenti ammessi all’incentivo, così da uniformare e armonizzare l’applicazione della misura con gli altri settori industriali, ad eccezione dell’importo minimo del progetto di investimento agevolabile, abbassato alla soglia di euro 50.000, perché si è tenuto conto della diversa entità degli investimenti praticabili nei settori agricolo, forestale e della pesca. La soglia minima di euro 200.000 prevista per gli altri settori industriali, avrebbe reso la misura di fatto quasi inapplicabile ai predetti settori”.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introducendo il nuovo articolo 16-*bis* al decreto-legge n. 124 del 2023, provvedono al riordino della disciplina in materia di concessione del credito d’imposta per le imprese operanti nelle regioni rientranti nelle zone economiche speciali (ZES) nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura - già disciplinata dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 16 del citato decreto-legge, abrogato dalla norma in esame. In particolare, il nuovo articolo 16-*bis* conferma per l’anno 2024 la concessione del credito di imposta per le imprese sopra citate per gli investimenti (elencati dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023) effettuati fino al 15 novembre 2024 con alcune differenze rispetto alla normativa previgente (che resta in vigore per tutti gli altri settori).

Il credito di imposta è concesso nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024. Le modalità di accesso e fruizione del credito di imposta, nonché i controlli per il rispetto del limite di spesa, sono definiti con un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con il Ministro dell’economia.

Ciò premesso, con riferimento alla quantificazione dell’onere pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, si evidenzia che trattandosi di un onere limitato all’entità dello stanziamento e considerato che il successivo decreto ministeriale di attuazione dovrà assicurare l’osservanza del limite di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 9 prevede agli oneri derivanti dal comma 7, lettera *b*), pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 124 del 2023. In proposito, nel ricordare che anche in questo caso si tratta

delle risorse, pari a 1.800 milioni di euro per l'anno 2024, destinate al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, si rinvia alle considerazioni già espresse in riferimento all'identica modalità di copertura degli oneri individuata, per la medesima annualità, dal precedente comma 8. Si segnala che, anche con riferimento all'utilizzo previsto dalla disposizione in esame, il Governo, nella citata nota tecnica depositata nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, ha confermato l'effettiva disponibilità delle risorse e che le stesse sono libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, unitamente all'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1 comma 9-bis

Modifiche all'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023 n. 39 recante disposizioni urgenti in materia di genetica agraria

La normativa vigente prevede, all'articolo 9-bis del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, disposizioni in materia di genetica agraria. In particolare, il comma 1 dispone che per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici è soggetta, fino al 31 dicembre 2024, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 9-bis che disciplina le relative richieste e procedure di autorizzazione.

Al citato articolo, che è assistito da una specifica clausola di invarianza (comma 7), non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relativa relazione tecnica affermava quanto segue: l'articolo 9-bis è una disciplina di semplificazione procedimentale. Le amministrazioni coinvolte, ivi compresa l'autorità competente, erano già presenti nella procedura delineata in via generale nel decreto legislativo n. 224 del 2003, pertanto provvederanno agli adempimenti previsti dalla norma in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato al comma 7. Con specifico riferimento all'ISPRA, si precisa che l'Istituto provvederà alle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di attività che rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell'ISPRA e che peraltro vengono già esercitate nell'ambito della disciplina generale prevista dal decreto legislativo n. 224 del 2003, in particolare all'art. 5 del decreto legislativo.

La norma, inserita nel corso dell'esame in Senato, interviene sul citato comma 1 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 39 del 2023 ampliandone l'ambito applicativo alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025.

L'emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla normativa in materia di richieste e procedure di autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico ampliandone la portata alle produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali e prorogando la disciplina autorizzatoria di un anno, fino al 31 dicembre 2025. A tal fine essa integra la disciplina già prevista, a legislazione vigente, dall'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39: a quest'ultima disposizione, comunque corredata di una clausola di invarianza, non sono stati ascritti effetti finanziari; la relativa relazione tecnica dava infatti conto delle ragioni per le quali le amministrazioni coinvolte sarebbero state in grado di fronteggiare i relativi adempimenti, peraltro già loro spettanti a legislazione previgente, a invarianza di risorse.

Ciò premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che le stesse valutazioni già formulate con riferimento alla disciplina originaria risultino applicabili anche all'estensione del suo campo d'applicazione introdotta dalla norma ora in esame.

Andrebbe inoltre assicurato che le attività connesse con la proroga annuale della disciplina autorizzatoria possano essere svolte dalle autorità competenti⁶ nel limite delle risorse già stanziata a legislazione vigente.

In proposito, si evidenzia che nel procedimento autorizzatorio sono coinvolti: il Ministero dell'ambiente, quello della salute, quello dell'agricoltura e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

⁶ Nel procedimento autorizzatorio sono coinvolti: il Ministero dell'ambiente, quello della Salute, quello dell'Agricoltura e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA.)

ARTICOLO 1, comma 9-ter

Proroga di termini procedurali relativamente all'agevolazione fiscale per gli oli minerali nei lavori agricoli e assimilati

La norma – introdotta dal Senato – è finalizzata a garantire ai soggetti che beneficiano dell'applicazione di aliquote ridotte di accisa per alcuni oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica⁷ l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli.

L'agevolazione è disposta ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). Essa consiste nell'applicazione di un'aliquota pari al 22 per cento di quella normale per il gasolio e al 49 per cento di quella normale per la benzina (uso carburanti), nonché nell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.

Secondo l'ultimo rapporto annuale sulle spese fiscali (allegato al disegno di legge di bilancio 2024, stato di previsione dell'entrata, voce n. 13), gli effetti finanziari dell'agevolazione sono valutati in 1.153,6 milioni di euro annui (permanenti) di minor gettito tributario.

A tal fine, limitatamente al 2024, la norma proroga dal 30 giugno al 31 agosto i seguenti termini procedurali:

- il termine entro il quale i soggetti richiedenti debbono presentare domanda di accesso alle agevolazioni all'ufficio competente (comma 3 dell'articolo 2 del regolamento);
- il termine entro il quale i soggetti ammessi a beneficio (titolari del "libretto di controllo" su cui sono annotati gli utilizzi dei prodotti petroliferi agevolati) presentano all'ufficio competente una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l'indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell'anno solare precedente (comma 6 dell'articolo 6 del regolamento).

Inoltre, la norma precisa che sono fatte salve le richieste e le dichiarazioni pervenute tra il 30 giugno 2024 (vigente termine di scadenza) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (ossia la data di entrata in vigore del comma ora in esame).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

⁷ Ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). Secondo l'ultimo rapporto annuale sulle spese fiscali (allegato al DDL di bilancio 2024, stato di previsione dell'entrata, voce n. 13), gli effetti finanziari dell'agevolazione sono valutati in 1.153,6 milioni di euro annui (permanenti) di minor gettito tributario.

Nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato la rappresentante del **Governo** ha riferito che la proposta emendativa 1.97 (testo 2) è **neutrale sotto il profilo finanziario** e la **Commissione** ha approvato **parere non ostativo** (seduta del 3 luglio 2024).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, introdotte dal Senato, incidono sulle accise agevolate applicabili ai prodotti energetici nei lavori agricoli e assimilati (orticoltura, allevamento, silvicoltura, apicoltura, piscicoltura e florovivaistica)⁸.

In particolare la norma in esame, limitatamente al 2024, proroga dal 30 giugno al 31 agosto i termini procedurali per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni e per presentare una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati, con l'indicazione dei quantitativi utilizzati e di quelli non utilizzati nell'anno solare precedente.

Sono fatte salve le richieste e le dichiarazioni pervenute tra il 30 giugno 2024 (vigente termine di scadenza) e la data di entrata in vigore della presente disposizione.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che la disposizione proroga i termini per l'ammissione al predetto beneficio fiscale, nel presupposto che l'eventuale rimessione in termini di soggetti che, ad oggi, siano decaduti dal beneficio per il decorso delle scadenze non comporti una spesa fiscale maggiore di quella già scontata nei tendenziali, bensì solamente una rinuncia, per l'erario, a beneficiare degli eventuali risparmi che sarebbero derivati, a consuntivo, dal mancato riconoscimento delle agevolazioni sugli oli minerali agricoli: circa tale ricostruzione, tuttavia, andrebbe acquisita una conferma del Governo.

⁸ L'agevolazione è disposta ai sensi del punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 (Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica). Essa consiste nell'applicazione di un'aliquota pari al 22 per cento di quella normale per il gasolio e al 49 per cento di quella normale per la benzina (uso carburanti), nonché nell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente.

ARTICOLO 1, comma 9-*quater*

Abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, abrogano l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, che disciplina la predisposizione di un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici, piano alla cui attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla disposizione abrogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame abroga l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 relativo al piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici. Al riguardo, considerata la neutralità finanziaria della disposizione abrogata, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1-*bis*

Spese per comunicazioni ai beneficiari della carta di pagamento "Dedicata a te"

Normativa vigente: L'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha istituito un Fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro. Il successivo comma 451 dell'articolo 1 della medesima legge n. 197 del 2022 ha stabilito che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e di trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'ammontare del beneficio unitario;
- c) le modalità e i limiti di utilizzo del fondo di cui al comma 450 e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei comuni di residenza;
- d) le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità.

In attuazione della disposizione di cui al comma 451 è stato adottato il decreto ministeriale del 18 aprile 2023.

Successivamente l'articolo 1, comma 2, della legge n. 213 del 2023, ha incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del fondo.

La norma, inserita nel corso dell'esame al Senato, attraverso una modifica alla legge n. 213 del 2023, introduce una procedura per consentire all'ANCI di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A tal fine si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. Si prevede, poi, che l'ANCI fornisca al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste rendicontazione delle somme erogate.

La proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame non è corredata di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo** degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introduce una procedura per consentire all'ANCI di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tal fine si prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo⁹ è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute.

Ciò stante, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare la possibilità di reperire nell'ambito del predetto fondo la somma di 4 milioni di euro

⁹ Si ricorda che il fondo di cui trattasi è stato rifinanziato per l'anno 2024 dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 213 del 2023 con uno stanziamento di 600 milioni di euro.

senza compromettere le destinazioni del fondo medesimo già disposte ai sensi della legislazione vigente.

ARTICOLO 1-ter

Ricostruzione privata a seguito di eventi alluvionali

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – modificano l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi. In particolare, viene integrato il comma 3, estendendo le tipologie di intervento e di danno, nel cui ambito sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. In base alla novella in esame, sono pertanto inclusi interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane e interventi per far fronte ai danni non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023 di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il predetto Piano¹⁰ disciplina, al Capo V, i "rischi catastrofali" connessi ad avversità derivanti da alluvione, siccità, gelo e brina.

Consequentemente, viene inserito il comma 3-*quinquies*, prevedendo che il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale¹¹ trasmetta alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce ricevute alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame. Con decreto del Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono ripartite, tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le risorse a sostegno degli interventi inseriti dalle disposizioni in commento. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023¹².

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

¹⁰ <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19206>

¹¹ Di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021. Tale disposizione ha istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. In base al successivo comma 516 le funzioni di soggetto gestore sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, è autorizzato ad esercitarle attraverso una società di capitali dedicata. A tal fine è stata istituita la società di capitali AGRI-CAT S.R.L.

¹² Di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge n. 61 del 2023, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. In particolare, vengono estese le tipologie di intervento e di danno, nel cui ambito sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. Nel dettaglio, l'estensione riguarda i danni alle produzioni agricole causati da frane e gli interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole non ricompresi negli interventi di cui al Capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023¹³. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere connesso all'estensione in esame limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che la novella introdotta dal comma 1, lettera *b*), provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della medesima disposizione, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023. In proposito, si ricorda che il citato articolo 20-*quinquies* ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, con uno stanziamento complessivo di 1.000 milioni di euro, ripartito in 500 milioni di euro per l'anno 2023, in 300 milioni di euro per l'anno 2024 e in 200 milioni di euro per l'anno 2025. Tali risorse, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 20-*quinquies*, sono assegnate alla contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione.

Al riguardo, nel segnalare che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7466 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si prende atto del fatto che, come risulta

¹³ Il capo di cui trattasi disciplina i rischi "catastrofali" connessi ad avversità derivanti da alluvione, siccità, gelo e brina.

da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a 750.000.000 di euro. Ciò posto, appare comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalla disposizione in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è già destinato a legislazione vigente.

ARTICOLO 2, commi 1 e 2

Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura

La norma, come modificata in prima lettura al Senato, estende le agevolazioni contributive per le aziende agricole in zone svantaggiate, di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana particolarmente colpiti da eventi alluvionali dal 1° maggio 2023, individuati dall'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali. Le agevolazioni contributive riducono nella misura del 68%¹⁴ i premi e i contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente operante nei territori interessati per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (comma 1). Agli oneri derivanti dalle agevolazioni, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede:

- a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a*), del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro);
- b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (comma 2).

Si ricorda che il testo originario, poi modificato in prima lettura al Senato, quantificava gli oneri annui derivanti dalle agevolazioni in 83,7 milioni di euro.

¹⁴ Misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81 recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023 (comma 1).	83,7	83,7										
Minori entrate contributive												
Estensione delle agevolazioni contributive previste per le aziende agricole che operano in zone svantaggiate alle aziende operanti nelle zone agricole dei comuni alluvionati di cui all'art. 1, del D.L. 61/2023 (comma 1)					83,7	83,7			83,7	83,7		
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - MASAF (comma 4) Riduzione delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (beneficio riconosciuto alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con ISEE non superiore a euro 6.000 annui), di cui all'art. 13, c. 9, lett. a), del D.L. 48/2023 (comma 2 lett. a).	83,7				83,7				83,7			
Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5 del D.L. 282/2004 (comma 2 lett. b)		83,7				83,7				83,7		

La relazione tecnica, riferita al testo originario, riporta i dati alla base della quantificazione dell'onere delle agevolazioni contributive di cui al comma 1: alla luce di una stima della massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento, pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e considerata l'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento, si determinano mancate entrate contributive e per premi assicurativi valutati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Relativamente al comma

2, la relazione tecnica specifica che alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede: a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che presenta le necessarie disponibilità. La relazione tecnica conferma, inoltre, che la riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica; b) per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che presenta le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, come modificata in Senato, prevede lo sgravio parziale dei contributi riferiti al 2024 a carico del datore di lavoro che impiega lavoratori dipendenti nel settore agricolo in territori particolarmente colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2024. I relativi oneri sono valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Nel testo originario della norma, gli oneri per ciascuna annualità erano valutati in 83,7 milioni e la relazione tecnica si basava su una massa retributiva dei lavoratori interessati all'intervento pari a circa 540 milioni di euro nell'anno 2024 e su un'aliquota contributiva comprensiva dei premi INAIL pari al 45,54 per cento.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la misura degli oneri è stata ridotta da 83,7 a 67,45 milioni di euro. Sebbene l'emendamento che ha introdotto tale modifica non sia stato corredato di relazione tecnica, la riduzione disposta risulta derivare dall'applicazione di un'aliquota pari a 36,7 per cento, che non include la quota a carico dei lavoratori, pari all'8,84 per cento ($45,54 - 8,84 = 36,7$) e che corrisponde a quella effettivamente applicabile alla misura in esame.

Infatti, come rilevato dal Servizio Bilancio del Senato nella sua nota di lettura riferita al testo originario del decreto-legge, "la normativa richiamata dal comma 1 in realtà prevede l'agevolazione contributiva in

questione per la sola quota a carico del datore di lavoro, corrispondente circa al 36,7 per cento, per cui l'onere complessivo appare sovrastimato"¹⁵.

In definitiva, la quantificazione dell'onere relativo alle agevolazioni contributive nel testo trasmesso dal Senato è pertanto ricostruibile moltiplicando la massa retributiva utilizzata dalla relazione tecnica, pari a 540 milioni di euro, per un'aliquota contributiva del 36,7 per cento, anziché del 45,54 per cento, e applicando all'ammontare dei contributi così ottenuto la percentuale relativa all'agevolazione introdotta (68 per cento).

Ciò posto, riguardo alla massa retributiva, appare opportuno acquisire informazioni dal Governo sull'origine del dato assunto a base della quantificazione, mentre con riferimento all'aliquota contributiva utilizzata, non si hanno osservazioni da formulare, posto che essa appare prendere in considerazione quelle applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2024 come ridefinite dall'INPS il 31 gennaio 2024.¹⁶

Nel dettaglio, il 36,7 per cento è ottenuto sommando l'aliquota a carico del datore di lavoro (23,46 per cento)¹⁷ alle aliquote dei contributi INAIL per l'assistenza infortuni sul lavoro (10,13 per cento) e all'addizionale infortuni sul lavoro (3,12 per cento).

Relativamente agli effetti fiscali, si evidenzia invece che non vengono considerati effetti di maggior gettito dovuti alla riduzione degli oneri contributivi portati in deduzione. Considerato comunque il carattere prudenziale della stima così ottenuta, non si hanno osservazioni da formulare a riguardo.

Infine, anche riguardo alla ripartizione degli oneri in 2 anni (2024 e 2025) non si hanno osservazioni da formulare, giacché essa risulta in linea con i termini di pagamento previsti dall'INPS, che suddividono la contribuzione dovuta dai datori di lavoro agricolo per i dipendenti nell'arco di due esercizi.

Si ricorda, infatti, che i datori di lavoro agricolo sono tenuti al versamento della contribuzione dovuta annualmente all'INPS per i dipendenti in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: il 16 settembre per il

¹⁵ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01418977.pdf> p. 14

¹⁶ Circolare INPS n. 26 del 31 gennaio 2024 https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-26-del-31-01-2024_14457.html

¹⁷ In particolare, il valore del 23,46 per cento può essere ricostruito considerando l'aliquota 32,30 per cento, applicata alle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale (invece del 30,10 per cento applicato alla generalità delle aziende agricole), a cui viene sottratto l'8,84 per cento dei contributi a carico del lavoratore, ottenendo così il 23,46 per cento ($32,3 - 8,84 = 23,46$).

I trimestre; 16 dicembre per il II trimestre; 16 marzo dell'anno successivo per il III trimestre; il 16 giugno dell'anno successivo per il IV trimestre.¹⁸

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le seguenti modalità:

- per l'anno 2024, secondo quanto previsto dalla lettera *a)* del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge 4 maggio n. 48 del 2023;
- per l'anno 2025, secondo quanto previsto dalla lettera *b)* del medesimo comma 2, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, riferita all'anno 2024, si evidenzia che il citato articolo 13, comma 9, lettera *a)*, ha autorizzato la spesa di 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025, 935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023. In proposito, la relazione tecnica, peraltro riferita alla riduzione originariamente prevista dal decreto, di importo superiore a quello attuale, precisa che l'autorizzazione di spesa presenta le necessarie disponibilità e che la sua riduzione si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici, sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio acquisita e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica. Alla luce di quanto precisato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, riferita all'anno 2025, si rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione

¹⁸<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49939.f24-per-lavoro-dipendente-agricolo.html#:~:text=I%20trimestre%20%2D%2016%20settembre%3B,16%20giugno%20dell'anno%20successivo>

del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026. In proposito, preso atto che la relazione tecnica precisa che il Fondo presenta le necessarie disponibilità, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2, commi 3 e 4

Ripristino degli elenchi trimestrali delle giornate di lavoro degli operai agricoli

Normativa vigente La compilazione da parte dell'INPS degli elenchi nominativi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate dagli operai agricoli assunti a tempo determinato presso ciascun datore di lavoro, inizialmente prevista all'articolo 9-*quinqies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, è stata soppressa dal comma 7 dell'articolo 38 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Il medesimo comma prevedeva, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, la notifica da parte dell'INPS ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949. Successivamente, con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la pubblicazione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione è stata sostituita da una comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

La norma modifica l'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) con due novelle, che rispettivamente:

- a) sopprimono il primo periodo del comma 7, che a sua volta aveva disposto la soppressione dell'istituto degli elenchi nominativi trimestrali delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni.

Secondo la **relazione illustrativa** le disposizioni mirano a ripristinare la pubblicazione, da parte dell'INPS, degli elenchi trimestrali di variazione delle giornate di lavoro degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni;

- b) inseriscono:
 - il comma 7-*bis* che consente all'INPS di procedere alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-*bis* del regio decreto 24 settembre 1940,

n. 1949¹⁹, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione, fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione;

- il comma 7-ter che autorizza l'INPS a pubblicare, con le medesime modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità (comma 3).

All'attuazione delle suddette novelle di cui al comma 3, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri nuovi o aggiunti a carico della finanza pubblica (comma 4).

Secondo la relazione illustrativa, il ripristino dei summenzionati elenchi trimestrali risulta necessario tenuto conto del fatto che, dopo la soppressione, verificatasi nell'anno 2020, della pubblicazione degli elenchi trimestrali, sono emerse criticità nella effettiva conoscibilità dei provvedimenti. Segnatamente, la notifica individuale, pur essendo recapitata agli interessati, non garantisce, da sola, l'effettiva conoscibilità dei provvedimenti di riconoscimento/disconoscimento delle giornate agricole. Al riguardo, pertanto, ferma restando la notifica delle variazioni tramite la "comunicazione individuale", è opportuno ripristinare la pubblicazione degli elenchi di variazione trimestrali che l'INPS ha continuato a compilare, al fine di incrementare il grado di conoscibilità delle informazioni ivi contenute, anche allo scopo di assumere le conseguenti decisioni in merito alla ricaduta sulla disoccupazione agricola e di consentire, altresì, alle Organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Inoltre, viene fatto presente che la disposizione riguardante la pubblicazione degli elenchi trimestrali era stata abrogata con l'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, la cui relazione tecnica non aveva previsto effetti positivi ascrivibili per la finanza pubblica. Conseguentemente, nessun impatto negativo si rinviene nel ripristino di tali elenchi, anche in considerazione del fatto che resta ferma la comunicazione individuale ai soggetti interessati, a suo tempo introdotta sempre con il decreto-legge n. 76 del 2020. Da ultimo, alla luce di quanto sopra evidenziato, la relazione tecnica afferma che non si ravvisano effetti per l'erogazione di prestazioni, dal momento che la misura introdotta

¹⁹ Articolo aggiunto dal comma 6 dell'art. 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

riguarda solo un miglioramento della trasparenza e della conoscibilità del contenuto degli elenchi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame reintroducono l'istituto degli elenchi nominativi trimestrali delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dispongono la pubblicazione in via telematica da parte dell'INPS degli elenchi nominativi trimestrali di variazione e autorizzano lo stesso ente a pubblicare, con le medesime modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale. All'attuazione delle novelle, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al ripristino della compilazione e della pubblicazione degli elenchi trimestrali, considerato che si tratta di attività che l'INPS comunque già effettua per gli elenchi annuali come evidenziato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare. Relativamente alla pubblicazione di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione dal luglio 2020, non si hanno similmente osservazioni alla luce di quanto testé riportato per quanto riguarda gli elenchi trimestrali nonché della clausola di non onerosità prevista al comma 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione del comma 3 da parte dell'INPS, prevedendo che l'Istituto vi provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, in ordine alla formulazione della predetta clausola, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 2-bis commi 1-4

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali.

In base all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972, agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione. Il trattamento è corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai fini del beneficio sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. L'articolo 18 della legge 164 del 1975 ha elevato la misura del trattamento sostitutivo dovuto agli operai agricoli, erogato ai sensi del sopra citato articolo 8 della legge n. 457 del 1972, all'80 per cento della retribuzione.

I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previste all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, da svolgere presso la stessa azienda nell'anno solare di riferimento. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge n. 457 del 1972, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed erogato direttamente dall'INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3).

Si prevede altresì che al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovino applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi

oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede che, qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Il successivo comma 3 prevede altresì che l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

L'articolo 10, comma 1, lettere m), n), e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede l'applicazione della disciplina sulle integrazioni salariali ordinarie a:

- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Si ricorda per altro che l'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015 già dispone a legislazione vigente che "il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili".

I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite (comma 2)

Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024. I suddetti benefici

sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni per l'anno 2024 e sono erogati dall'INPS, che provvede al monitoraggio degli oneri, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 1 e 3).

Inoltre, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relative alla durata massima delle integrazioni salariali ordinarie, non trovano applicazione con riferimento agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto legislativo.

Si tratta di:

- imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica il contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite. Ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 2 e 4).

Riguardo ai commi 1 e 3, si osserva che le norme ripropongono le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2023.

Si ricorda che al sopra ricordato articolo 2 del decreto-legge n. 98 del 2023 sono stati ascritti oneri complessivi sul saldo netto da finanziare per 1,4 milioni di euro per il 2023, suddivisi in 1 milione per le prestazioni (con effetti ascritti anche ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto) e in 0,4 per la contribuzione figurativa (con effetti non ascritti ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto).

Riguardo ai commi 2 e 4, si osserva che le norme ripropongono, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2023, che coprivano l'identico lasso di tempo riferito al 2023.

Si ricorda che al sopra ricordato articolo 1 del decreto-legge n. 98 del 2023 sono stati ascritti oneri complessivi sul saldo netto da finanziare per 8,6 milioni di euro per il 2023, suddivisi in 5,4 milioni per le prestazioni (con effetti ascritti anche ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto) e in 3,2 per la contribuzione figurativa (con effetti non ascritti ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto).

In proposito, pur rilevando che le quantificazioni relative ai commi 1 e 2 risultano prudenziali rispetto alle stime previste per il 2023, in assenza di RT e di prospetto riepilogativo, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità dei limiti di spesa rispetto alla finalità della norma (anche alla luce dell'effettivo utilizzo registrato nell'esercizio precedente), ferma restando la necessità di conoscere l'impatto effettivo degli oneri sui tre saldi di finanza pubblica.

Non si formulano osservazioni riguardo alla mancata applicazione del contributo addizionale, di cui al comma 2, dal momento che già a legislazione previgente, in base all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, detto contributo non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i commi 3 e 4 provvedono agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008.

In proposito, nel rilevare che il Fondo, iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reca una dotazione iniziale di bilancio per il triennio in corso pari a euro 2.060.279.713 per l'anno 2024, a euro 1.504.561.713 per l'anno 2025 e a euro 1.381.183.713 per l'anno 2026, si prende atto del fatto che, come è dato ricavare da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 3 luglio 2024, il predetto capitolo di spesa reca al momento una disponibilità di competenza per l'anno in corso pari a euro 2.004.279.346. Ciò posto, appare comunque necessaria una conferma da

parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre lo stanziamento relativo al predetto Fondo nei termini indicati dalle disposizioni in esame, ancorché per un importo relativamente limitato, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il medesimo stanziamento è destinato a legislazione vigente.

ARTICOLO 2-*bis*, comma 5

Interventi in materia di ammortizzatori sociali

Normativa vigente. L'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ha disposto, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Successivamente l'articolo 53-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2017 ha previsto che le regioni possano destinare tali risorse, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva. Con ulteriori interventi legislativi sono state successivamente finanziate le misure di integrazione salariale straordinaria in riferimento a specifiche aree territoriali.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 170, della legge n. 213 del 2023 ha stanziato, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale ulteriori risorse, per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Le norme in esame prevedono che l'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concessa, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83²⁰, con i decreti del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023 a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* del 17 aprile 2023 riconosce quale area di crisi industriale complessa il territorio dei Sistemi Locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, che ricomprende 43 Comuni. Con successivo decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* dell'11 settembre 2023, il

²⁰ L'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 riordina la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complesse.

perimetro dell'area è stato ampliato con l'integrazione di 6 Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture. L'area di crisi industriale complessa è pertanto composta da 49 Comuni indicati negli allegati dei suddetti decreti.

Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate, inoltre, a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa nel territorio dei Sistemi Locali del Lavoro di Melfi, di Potenza e di Rionero in Vulture riconosciute, con decreti del Ministro delle imprese e del *Made in Italy* del 17.04.23 e del 11.09.23, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Si osserva che le norme ripropongono le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 492, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) che hanno riconosciuto la medesima estensione alle imprese operanti nelle aree del Fermano-Maceratese e di Torino, individuate con i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 12.12.2018 e del 16.04.2019. All'onere finanziario, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, quantificato in base ai fabbisogni comunicati dalle due regioni interessate, si è provveduto a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

In proposito, pur considerando che l'onere si configura come limite massimo di spesa, appare opportuno acquisire indicazioni, eventualmente in base ai fabbisogni comunicati dalla Regione interessata, riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 concede anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa²¹, per l'anno 2024, nel limite di

²¹ Riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

spesa di 7,5 milioni, il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, a valere sulle risorse del medesimo Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito, nel rilevare che l'intervento previsto dalla norma appare coerente con le finalità del medesimo Fondo, appare opportuno che il Governo confermi che la nuova destinazione di risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per la medesima annualità sulle medesime risorse.

ARTICOLO 2-ter

Disposizioni in materia di agricoltura e di lavoro

Le norme, introdotte nel corso dell'esame al Senato, recano specifiche modifiche all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 che nel testo vigente disciplina l'attività di controllo ispettivo in materia di assegno di inclusione.

Si rammenta che l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede che al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio dell'assegno di inclusione, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto.

In particolare, le disposizioni in oggetto integrano la normativa vigente:

- prevedendo, tra le finalità dell'attività ispettiva prevista dal suddetto comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare [comma 1, lettera *a*]);
- estendendo al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso INL²² l'accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS già consentito, nel testo vigente della disposizione, al personale ispettivo dell'INL e alla Guardia di finanza [comma 1, lettera *b*]).

Le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l'INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato²³ rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei

²² Ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2015.

²³ Senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024 (commi 2 e 3).

Si evidenzia che l'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha soppresso specifiche disposizioni che attribuivano in via esclusiva all'INL funzioni ispettive in materia di lavoro e disponevano l'inquadramento del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL in ruoli ad esaurimento. La stessa disposizione ha previsto, altresì, l'incremento delle dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento disponendo che le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 fossero utilizzabili dai medesimi enti ai fini della determinazione del *budget* assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Alla norma in riferimento non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica, relativa al medesimo decreto legge, confermava l'invarianza finanziaria della disposizione in parola.

A tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM²⁴ (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame, introdotte nel corso dell'esame al Senato, modificano l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023 disciplinante l'attività di controllo ispettivo in materia di Assegno di inclusione, prevedendo, tra le finalità dell'attività ispettiva prevista dal medesimo comma, anche il rafforzamento dei controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare [comma 1, lettera *a*]). Inoltre, nell'ambito dei controlli sulle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, viene esteso anche al personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL l'accesso a tutte le informazioni e le banche dati trattate dall'INPS [comma 1, lettera *b*]). Al riguardo, pur considerato il tenore ordinamentale delle suddette novelle, andrebbe in particolare acquista la valutazione del Governo circa la possibilità che il suddetto ampliamento delle finalità dell'attività ispettiva in materia di assegno d'inclusione possa essere attuato in condizioni di neutralità finanziaria senza, pertanto, generare un fabbisogno di risorse

²⁴ Di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

aggiuntive per i soggetti coinvolti. Le norme autorizzano, altresì, l'INPS e l'INAIL, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato rispettivamente sino a 403 e 111 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari - ispettori di vigilanza. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 previste dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024. A tal fine, le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la stessa annualità, a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta, su base regionale anche avvalendosi della Commissione RIPAM (commi da 2 a 4). Al riguardo, si rileva che le suddette assunzioni verranno disposte nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute in un arco temporale già decorso: in proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo, che, come sembra prefigurare la portata testuale della norma, le immissioni in servizio debbano avvenire nell'ambito dei *budget* assunzionali effettivamente disponibili a legislazione vigente per le amministrazioni interessate, posto che tali economie già a legislazione vigente risultano utilizzabili ai fini della determinazione dei medesimi *budget* assunzionali.

Con riguardo alla procedura concorsuale prevista dalle medesime disposizioni, e per la quale non è autorizzata alcuna spesa, andrebbero acquisiti elementi di informazione da parte del Governo volti ad assicurare che la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2-*quater*

Sistema informativo per la lotta al caporalato

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – inseriscono il comma 5-*bis* all'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018, recante disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato.

Si ricorda che l'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018, ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Il successivo comma 6 prevede altresì che a decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per le politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, siano trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma "Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti". La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul predetto Fondo per le politiche migratorie.

In particolare, la novella prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura.

Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.

Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (comma 1).

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e quelli del sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro, concernenti il mercato del lavoro agricolo;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture;
- il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro;
- l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
- l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
- l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive;
- le regioni e le province autonome mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo.

Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione

delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Le norme – introdotte durante l'esame al Senato – non sono corredate di **prospetto riepilogativo** né di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura cui concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione del Sistema informativo in oggetto, incluse le dotazioni informatiche necessarie all'invio e la condivisione dei dati da parte di tutte le amministrazioni chiamate in causa, possano essere realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle allocate sul Fondo per le politiche migratorie e utilizzate per far fronte agli oneri di funzionamento del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi del comma 6 dell'articolo 25-*quater* del decreto-legge n. 119 del 2018.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2-*quater* reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale dall'attuazione del precedente comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica e le amministrazioni competenti vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

ARTICOLO 2-*quinquies*

Banca dati degli appalti in agricoltura

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, istituiscono presso l'INPS la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL (comma 1).

Alla banca dati in oggetto si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *d*) e *e*), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile (comma 2).

Nell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), rientrano le imprese non agricole singole e associate, se addette ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta. Nella successiva lettera *e*) rientrano le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.

La norma inoltre prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un'attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali²⁵, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto. Con il medesimo decreto sono individuate la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto (comma 3).

²⁵ Adottato di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81

Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al citato articolo 6, comma 1, lettere *d)* e *e)* (sopra descritto) rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma precedente (comma 4).

La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto avvenuta in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4, comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (comma 5).

Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 6).

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici) (comma 7).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura alla quale si iscrivono le imprese aventi determinati requisiti che intendano partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. La norma, inoltre, prevede che l'INPS rilasci all'impresa richiedente un'attestazione di conformità all'esito della verifica del possesso dei requisiti di qualificazione dell'appaltatore individuati con decreto ministeriale.

La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto avvenuta in violazione di quanto disposto comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza possibilità di diffida, e impedisce, per un anno, l'iscrizione o la permanenza nella rete del lavoro agricolo di qualità.

La disposizione è assistita da una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale alle attività ora descritte l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che l'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era corredato di relazione tecnica, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che l'istituzione e la gestione a regime delle attività connesse alla banca dati in oggetto e al rilascio delle attestazioni di conformità siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 2-*quinquies* reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale alle attività di cui ai precedenti commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della citata clausola.

ARTICOLO 3, commi da 1 a 5 e 8-bis

Misure urgenti per le produzioni di kiwi, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla *Xylella fastidiosa*

La norma, come modificata nel corso dell'esame al Senato, consente ad alcune imprese agricole l'accesso agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale²⁶, per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva in seguito alla cosiddetta "morìa del kiwi" in deroga all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 nei limiti delle risorse allo scopo destinate.

L'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo prevede che i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione sono esclusi dalle agevolazioni del Fondo di solidarietà nazionale. La "morìa dei kiwi" rientra tra le fitopatie assicurabili o assogettabili a copertura mutualistica.

Le imprese agricole interessate devono, allo stesso tempo: aver subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia nel corso della campagna 2023 a causa del fenomeno denominato «morìa del kiwi» e non aver beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della "morìa del kiwi" sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di

²⁶ Di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa in agricoltura.